

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Notifica a mezzo del servizio postale, avviso di ricevimento, prova della consegna al destinatario

In caso di [notifica](#) a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento prova, fino a [querela di falso](#), la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell'avviso relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex [art. 160 cod. proc. civ.](#), l'omessa indicazione dell'indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno.

NDR per tale principio si veda Cass. n. 16289 del 31/07/2015.

## Tribunale di Bari, sentenza del 5.4.2017

...omissis...

Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

xxxxx deducendo l'illegittimità per omessa notificazione di atti prodromici (cartelle di pagamento) di un'iscrizione ipotecaria per pretese erariali, eseguita

da E. s.p.a. su un'immobile (appartamento sito xxxxx int. 10) oggetto di donazione di usufrutto fatta dalla prima in favore della seconda, hanno agito dinanzi a questo Tribunale chiedendo accertarsi l'inesistenza del diritto dell'Agente di procedere all'esecuzione forzata e l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, nonché ordinarsi la cancellazione del gravame a spese dell'E. s.p.a., con condanna della stessa sia al risarcimento del danno, da quantificarsi in separato giudizio, sia alle spese di lite (atto di citazione notificato il 7-9/10/2008).

E. s.p.a., costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'intervenuta cessazione della materia del contendere in virtù della cancellazione dell'ipoteca in questione, disposta a seguito del pagamento del debito portato da varie cartelle esattoriali notificate negli anni 2003-2005, eseguito da parte debitrice solo in data 21/10/2008; nel merito, ha contestato la sussistenza di qualsivoglia responsabilità propria nell'iscrizione ipotecaria siccome legittimamente eseguita, concludendo per il rigetto delle domande avverse, con vittoria di spese (comparsa depositata il 10/2/2009).

Rigettate le richieste di prova (ord. 1921/4/2010), la causa è stata rimessa una prima volta all'udienza di p.c., nella quale X ha proposto querela di falso "avverso le relate di notifica contenute negli avvisi di ricevimento postale esibiti sub n. xxxx fascicolo ed asseritamente relativi alle cartelle esattoriali della xxxx nella parte in cui risulta falsamente attestato dall'Agente notificatore che la relativa consegna sarebbe stata effettuata presso l'abitazione della sottoscritta Sig.ra X, al tempo posta al quinto piano dello stabile sito xxx alla viaxxx, nelle mani di persona ivi rinvenuta e qualificatasi familiare convivente... ovvero addetto alla casa medesima" (verbale ud. 14/11/2013 e atto in pari data a firma della querelantexxxxxx).

Esperate le formalità di ammissione, la querela di falso è stata istruita con la prova orale chiesta da parte attrice, a mezzo del xx all'esito della quale la causa è stata nuovamente riservata in decisione sulle conclusioni come in epigrafe precisate, con assegnazione dei termini per le difese conclusive e rimessione al Collegio.

Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.

Viene anzitutto in rilievo il dato di fatto, incontestato in causa, del pagamento del debito esattoriale, intervenuto ad iniziativa di parte attrice pochi giorni dopo l'introduzione della domanda, e la conseguente cancellazione dell'ipoteca, spontaneamente disposta "a stretto giro" dalla convenuta.

Tale fatto determina indubitabilmente la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande tanto di accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, quanto di cancellazione del gravame xxxxxxxx. su beni della debitrice, trattandosi di statuizioni tendenti a rimuovere situazioni giuridiche asseritamente ingiuste e pregiudizievoli, che certamente sono già venute meno.

Residua invece l'interesse delle attrici alla decisione sull'originaria domanda risarcitoria per il danno subito a causa dell'illegittima iscrizione ipotecaria (capo C del libello) e su quella, successivamente introdotta con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., di restituzione di quanto versato.

In funzione di tali domande (e in particolare al fine di far accertare la mancata notifica delle cartelle poste a base dell'azione esattoriale e l'illegittimità del comportamento dell'Agente della riscossione, responsabile dell'iscrizione

ipotecaria), X ha introdotto il giudizio incidentale di falso avverso le "relate di notifica" di cui agli avvisi di ricevimento postale prodotti dalla convenuta.

La querela di falso (il cui oggetto specifico è testualmente riportato al precedente par. I.3) è inammissibile.

Deve premettersi, in via di inquadramento generale, che il procedimento per querela di falso, per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito, ha il fine di privare un atto pubblico (o una scrittura riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a "far fede", cioè a servire come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione (cfr., ex multis, Cass. n. 8362/2000; Cass. n. 18323/2007).

In tempi relativamente recenti, inoltre, la Suprema Corte, in sede nomofilattica, ha chiarito che "in caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell'avviso relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 cod. proc. civ., l'omessa indicazione dell'indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno" (cfr. Cass. n. 16289 del 31/07/2015).

L'art. 7 della L. 20 novembre 1982, n. 390, infatti, da un lato, prevede che l'agente postale consegni il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito (comma 1), dall'altro, che l'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo (comma 4).

In una tale eventualità, inoltre, è irrilevante che non siano state indicate dall'agente postale le esatte generalità della persona a mani della quale è stato consegnato il piego. Certo è, infatti, che l'agente postale ai sensi della L. n. 890 del 1892, art. 7, comma 1, sia tenuto a consegnare al destinatario la copia dell'atto da notificare e che, ove la copia non venga consegnata personalmente al destinatario, detto agente debba, ai sensi del citato art. 7 L. 20 novembre 1982, n. 390, co. 4, soltanto specificare nella relata la persona diversa nei cui confronti la notifica fu eseguita, l'eventuale grado di parentela esistente tra il destinatario e tale persona cui la copia dell'atto fu consegnata, l'eventuale indicazione della convivenza sia pure temporanea tra il destinatario e la persona cui la copia dell'atto fu consegnata; con la ulteriore precisazione, che la omessa indicazione da parte dell'agente postale del compimento delle formalità previste dal citato art. 7 L. 20 novembre 1982, n. 390, comma 4, induce a ritenere, salvo querela di falso, che tale agente abbia consegnato la copia dell'atto da notificare "personalmente al destinatario", e che questo ultimo ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, a nulla rilevando che manchi

nell'avviso di ricevimento stesso l'ulteriore specificazione "personalmente al destinatario" (cfr. Casa., sez. un., n. 9962/2010).

D'altro canto - ed è ciò che maggiormente rileva ai fini della definizione dell'odierna causa - la stessa giurisprudenza della Suprema Corte aveva già precisato che, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'agente postale non è tenuto ad accertare la corrispondenza al vero della dichiarazione relativa ai rapporti con il destinatario resa dal soggetto cui l'atto venga consegnato ai sensi dell'art. 7, co. 2, L. n. 890 del 1982, gravando sul destinatario l'onere di provare l'inesistenza della qualità dichiarata dal consegnatario (cfr. Cass., sez. un. n. 22044/ 2004), evidentemente al fine di negare il verificarsi degli effetti della notifica.

In ragione di tali precisazioni deve ritenersi che la querela di falso possa tendere soltanto a contestare l'effetto presuntivo ex lege descritto dal citato arresto interpretativo della Suprema Corte, nella misura in cui l'atto risulti o debba reputarsi consegnato al destinatario. Ne consegue che, fuori da tale ipotesi, ogni differente tipo di contestazione in ordine alle modalità di effettuazione della notifica (come quella inerente all'insussistenza di rapporti di parentela, dipendenza, servizio o coabitazione tra il destinatario e la persona cui, secondo l'avviso di ricevimento, risulti consegnato il plico) non involge profili sindacabili in termini di falsità di un atto assistito in parte qua da fede privilegiata, ma solo di effettività della notifica (ovvero di conseguimento dell'effetto tipico che la legge le attribuisce), da valutarsi esclusivamente dal giudice dinanzi al quale venga in contestazione il rapporto sostanziale fatto valere con l'atto notificato (nella specie il credito portato dalle cartelle esattoriali notificate).

Tanto acclara, dunque, l'inammissibilità della querela così come proposta, vertendo la stessa su parti degli impugnati avvisi di ricevimento redatti dall'agente postale indicanti i rapporti di convivenza o di coabitazione tra il destinatario e i soggetti, diversi da quest'ultimo, cui il plico veniva volta per volta consegnato; con la conseguenza che - si ribadisce - non essendo la relazione dichiarata tra il destinatario e il consegnatario del plico coperta da pubblica fede, al punto che l'agente postale non è neppure tenuto ad accertarla (v. Cass. n. 22044/2004 cit.), ogni deduzione inerente l'inesistenza della qualità dichiarata nell'avviso di ricevimento non può assurgere, neppure astrattamente, a questione suscettibile di essere impugnata di falso.

Definita l'inammissibile denuncia di falsità, può passarsi all'esame delle domande di merito residue (ossia quelle di restituzione delle somme versate in pagamento delle cartelle e di risarcimento del danno), che risultano infondate.

Se è vero, infatti, che, sulla base delle prove offerte (documentazione anagrafica e testimonianza zz può ritenersi dimostrato, quanto meno in via presuntiva, che le cartelle esattoriali inviate a mezzo raccomandata a/r a X furono recapitate a persone che, diversamente da quanto annotato sugli avvisi di ricevimento, non avevano in realtà alcun rapporto di convivenza o di dipendenza con la destinataria, la quale pertanto non ebbe effettiva conoscenza degli atti notificati, deve al tempo stesso ritenersi che: a) il pagamento dei debiti oggetto della riscossione esattoriale, spontaneamente eseguito dal soggetto passivo (o comunque dall'interessato alla cancellazione del gravame ipotecario) senza la formulazione di espressa riserva, non costituisce un indebito, mancando qualsivoglia contestazione circa l'an della creditoria soddisfatta; contestazione che, in ogni caso, avrebbe dovuto farsi

valere nei confronti degli enti impositori, titolari delle corrispondenti pretese, i quali però non sono stati neppure evocati in giudizio; b) non è stato specificamente dedotto né, tanto meno, dimostrato, in cosa sia consistito il danno di cui le attrici pretendono il ristoro per effetto dell'iscrizione ipotecaria cui l'Agente della riscossione provvede (incolpevolmente, alla stregua di quanto obiettivamente risultante dagli avvisi di ricevimento) nonostante la mancata ricezione delle cartelle da parte della destinataria, atteso che, per un verso, l'ipoteca rimase è rimasta iscritta per un tempo complessivamente contenuto (da marzo 2007 ad ottobre 2008) e, per altro verso, essa non ha determinato (o non è stata provata che abbia determinato) un concreto pregiudizio economico (né di altra natura), com'è pure dimostrato dal fatto che il bene ipotecato è stato ugualmente alienato a terzi senza negative conseguenze per alcuna delle attrici (quali il deprezzamento o il pagamento di penali). In conclusione, le domande di ripetizione e di risarcimento devono essere rigettate.

La considerazione dell'esito complessivo della lite induce a ritenere la sussistenza di gravi motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 cpv. c.p.c. (nel testo applicabile *ratione temporis* alla controversia), la compensazione per 2/3 delle spese di lite, che, per il restante terzo, devono essere poste a carico delle attrici soccombenti.

Alla liquidazione deve provvedersi secondo i parametri fissati dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (artt. 4-5 e tab. A allegata), la cui disciplina transitoria (art. 28) ne prevede espressamente l'applicazione alle "liquidazioni successive alla sua entrata in vigore" (nella specie avvenuta il 3/4/2014); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del D.M. n. 140 del 2012, immediatamente antecedente quello da ultimo emanato (in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n. 17405/ 2012).

pqm

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 7-9/10/2008, da zzza., così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento dell'insussistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata e a quella di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria; dichiara inammissibile la querela di falso; condanna la querelante zzzalla pena pecuniaria di € 20,00 ai sensi dell'art. 226 c.p.c.; rigetta le domande di ripetizione e di risarcimento del danno; condanna le attrici, in solido, alla rifusione, in favore della convenuta, di un terzo delle spese processuali, che liquida per l'intero in € 7.200,00, oltre a rimborso spese forf., Iva e c.p.a. come per legge; dichiara compensati i restanti 2/3